



COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO

Città Metropolitana di Roma Capitale

Ufficio del Sindaco

Prot. n. 835/2023

ORDINANZA N. 7 DEL 11.01.2023

ORDINANZA DEL SINDACO PER LA LOTTA OBBLIGATORIA ALLA INFESTAZIONE DA
PROCESSIONARIA DEL PINO E DELLA QUERCIA E DA EUPROTTIDE

IL SINDACO

CONSTATATA la notevole presenza di infestazioni di processionaria del pino (*Thamatocampa pityocampa*), "processionaria della quercia" (*Thaumetopoea processionea*) e l'Euprottide (*Euproctis chrysoorrhoea*, Linnaeus), e che le stesse si sviluppano a spese delle conifere e resinose in genere e delle querce;

CONSIDERATO che i rischi di carattere sanitario, a seguito del contatto diretto con le larve, oppure in conseguenza della dispersione dei peli urticanti di queste ultime nell'ambiente, possono riguardare irritazioni epidermiche o reazioni allergiche/infiammatorie a livello delle prime vie respiratorie, con possibili episodi di significativa intensità e durata, nei riguardi di individui particolarmente sensibili o nei confronti di animali domestici;

VISTO l'art. 4 del D.M. 30 ottobre 2007, che demanda al Sindaco, quale "Autorità sanitaria competente" la facoltà di disporre interventi di profilassi per prevenire rischi per la salute delle persone e degli animali, in particolare negli ambiti urbani, da effettuarsi secondo le modalità stabilite dal Servizio Fitosanitario Regionale";

CONSIDERATO che trascurando tali infestazioni si favorisce la diffusione di questo lepidottero sull'intero territorio comunale;

RILEVATO che tale insetto arreca, altresì, gravi danni al patrimonio arboreo colpendo numerose specie di conifere (soprattutto del genere *Pinus* e *Cedrus*) sia in ambito rurale che urbano;

RITENUTO necessario intervenire direttamente con apposito provvedimento, per contenere tale diffusione a tutela del patrimonio arboreo, pubblico e privato;

VISTO l'art. 50, comma 5° a l'art. 54, comma 2° del D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267;

VISTO il D.M. 17 Aprile 1998;

ORDINA

1. A tutti i proprietari di conifere, di effettuare nel periodo invernale - inizio primavera, tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi posti a dimora nei terreni di loro pertinenza, al fine di accertare la presenza di nidi della Processionaria del Pino - *Traumatocampa* (*Thaumetopoea*) *pityocampa*.

Dette verifiche dovranno essere effettuate con maggiore attenzione sulle specie arboree soggette all'attacco del parassita:

- pino nero (*Pinus nigra*), in particolare;
- pino domestico (*Pinus pinea*);
- pino silvestre (*Pinus silvestris*);
- pino marittimo (*Pinus pinaster*);
- varie specie di cedro (*Cedrus* spp);

senza escludere le altre specie di conifere potenzialmente aggredibili dall'insetto.

2. Qualora si riscontrasse la presenza dei nidi di Processionaria, di intervenire immediatamente e obbligatoriamente a **propria cura e spese**, entro il **20 aprile 2023**, alla rimozione dei nidi ed alla relativa distruzione con il fuoco, adottando tutte le protezioni individuali indispensabili per evitare il contatto con i peli urticanti delle larve o rivolgendosi preferibilmente a ditte specializzate.

In caso di attacchi estesi effettuare trattamenti localizzati ad alta pressione in grado di penetrare nei nidi con *Bacillus thuringiensis* varietà *Kurstaki* (tale prodotto è biologico ed assolutamente innocuo per l'uomo e per gli animali utili e



COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO

Città Metropolitana di Roma Capitale

Ufficio del Sindaco

specificatamente attivo solo sulle larve dei lepidotteri, famiglia alla quale appartiene la processionaria), piretroidi, o altri prodotti di sintesi nel rispetto delle modalità d'uso e con le precauzioni riportate nell'etichetta del prodotto.

E' vietato il deposito delle ramaglie con nidi di processionarie nei contenitori per la raccolta dei rifiuti.

Viene fatto obbligo ai cittadini, di segnalare la presenza dei nidi contattando l'Ufficio Ambiente del Comune (tel. 0761-597941 - e-mail: agricoltura@comune.rignanoflaminio.rm.it), in modo da poter controllare la diffusione.

La presente ordinanza è da ritenersi valida a partire dall'anno in corso e fino all'emissione di eventuale analoga ordinanza sostitutiva o modificativa.

ORDINA

altresi,

di evitare la lotta chimica con ricorso ad insetticidi chimici. Tali interventi dovranno essere limitati solo alle situazioni di emergenza in cui, per motivi igienici, è necessario ottenere un rapido effetto abbattente sulle larve che infestano cortili, pareti esterne e manufatti. Tutte le operazioni di disinfestazione verranno coordinate dall'Ufficio Tecnico Comunale e dovranno essere individuate le ditte dotate di idonea attrezzatura per i trattamenti.

AVVERTE

Che la responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza sarà attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate.

Fatta salva l'applicazione dell'art. 500 e art. 650 del codice penale ai trasgressori della presente ordinanza si applicano le sanzioni amministrative da euro 250,00 a euro 1.500,00 ai sensi dell'art. 54 del Dlgs. 19 agosto 2005 n° 214, o il pagamento in misura ridotta, così come disposto dal comma I dell'art. 16 della Legge n. 689/1981.

Copia della presente ordinanza viene trasmessa all'Ufficio di Polizia Municipale, alla Stazione territoriale dei Carabinieri Forestali dello Stato e al Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica della A.S.L. di competenza.

A norma dell'art.3, comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al T.A.R. del Lazio avverso la presente ordinanza per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione.

I Vigili Urbani, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza ed all'applicazione delle sanzioni previste nei confronti dei trasgressori.

Dalla Residenza Municipale, 11.01.2023



IL SINDACO

dott. Vincenzo Marcorelli